

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3789/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1991

che modifica e proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80, (CEE) n. 4121/88 e (CEE) n. 4033/89 relativo ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, dell'Egitto e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2978/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 288/82,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/91⁽⁴⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3044/79⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3889/90⁽⁶⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1782/80⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3889/90, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Egitto;

considerando che, con regolamenti (CEE) n. 4121/88⁽⁸⁾ e (CEE) n. 4033/89⁽⁹⁾, la Commissione ha sottoposto ad un

regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia;

considerando che tali regolamenti cessano di aver vigore il 31 dicembre 1991;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'adozione dei predetti regolamenti e che è pertanto opportuno prorogarli per un periodo supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili stabilito con i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80, (CEE) n. 4121/88 e (CEE) n. 4033/89 è prorogato sino al 31 dicembre 1992.

Articolo 2

Le designazioni e i codici di cui all'allegato I del presente regolamento sostituiscono, per le stesse categorie, le designazioni e i codici dell'allegato I dei regolamenti (CEE) n. 3044/79 e (CEE) n. 4121/88.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1991.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 67.

⁽⁵⁾ GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 152.

⁽⁷⁾ GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 72.